

L'articolo 165 è sostituito dal seguente

**Art. 165
Petizioni**

1. Le petizioni riguardano questioni di interesse generale e possono essere presentate nella forma di richiesta d'informazioni, anche relativamente all'attività o agli intendimenti del Consiglio e della Giunta, o di invito a prendere determinate decisioni.
2. Le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio e pubblicate nel sito internet del Consiglio. Per il deposito sono richieste almeno duecento sottoscrizioni; le petizioni possono essere supportate tramite sottoscrizioni successive, anche per via telematica, fino all'inizio della trattazione da parte della commissione competente.
3. Non sono ammissibili petizioni promosse da componenti del Consiglio o della Giunta provinciale, da enti locali, da partiti o movimenti politici. La petizione deve indicare una persona referente.
4. L'Ufficio di Presidenza verifica le condizioni di ammissibilità della petizione e la assegna alla commissione competente per materia.

L'articolo 165 bis è sostituito dal seguente:

**165 bis
Trattazione**

1. La Commissione conclude l'esame della petizione formulata in forma di richiesta d'informazioni entro trenta giorni dall'assegnazione, rispondendo alla richiesta o trasmettendola alla Giunta provinciale, che risponde al referente della petizione e alla Commissione entro i trenta giorni successivi.
2. La Commissione conclude l'esame della petizione che invita a prendere determinate decisioni entro sei mesi dall'assegnazione presentando al Consiglio una relazione conclusiva.
3. La Commissione, concluso l'esame della petizione ai sensi del comma 2, può elaborare una proposta di mozione per sottoporre al Consiglio le proprie osservazioni. La mozione è trattata nella prima seduta utile. Alla proposta di mozione si applicano gli articoli 160, 161, 162 e 163.
4. Le petizioni di cui non è stata conclusa la trattazione decadono allo scadere della legislatura.